



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GARAVAGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2023**

Disciplina della professione di guida turistica

ONOREVOLI SENATORI. – La riforma dell’ordinamento delle professioni delle guide turistiche rientra tra le riforme settoriali previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente C3 (Turismo 4.0), Riforma 4.1 (*Digital Tourism Hub*), con lo scopo di fornire un ordinamento professionale alle guide turistiche, attraverso la regolamentazione dei principi fondamentali delle loro attività e la standardizzazione dei livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, come previsto altresì da uno dei cinque pilastri strategici del Piano per il turismo 2023-2027, quello relativo alla Formazione e alle carriere professionali turistiche. Nel rispetto dei principi europei, nonché dell’articolo 117 della Costituzione, il presente disegno di legge reca una disciplina organica della professione di guida turistica.

All’articolo 2 viene fornita la definizione di « guida turistica », cioè il professionista che abbia conseguito il titolo di cui all’articolo 3, il riconoscimento del titolo ai sensi dell’articolo 4, ovvero il professionista abilitato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, idoneo a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali. Attività di illustrazione del valore e del significato di opere d’arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e

siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, al fine di evidenziarne caratteristiche, aspetti e valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali; valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, e garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

L’articolo 3 prevede che il titolo di guida turistica necessario per l’esercizio della professione sia acquisito previo superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell’articolo 4, con conseguente iscrizione all’elenco nazionale di cui all’articolo 5.

All’articolo 4 viene disciplinato l’accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea e di cittadini non appartenenti all’Unione europea, i quali possono svolgere la loro attività in Italia sia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, che in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative. Per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è prevista una prova attitudinale.

L’articolo 5 istituisce l’elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del turismo, al quale possono iscriversi le guide

che abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, le guide di uno Stato membro dell'Unione europea che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, e le guide di uno Stato non appartenente all'Unione europea che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo professionale. Gli iscritti nell'elenco nazionale possono esercitare la professione in tutto il territorio nazionale, con apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Ministero del turismo.

L'articolo 6 disciplina l'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, definendo requisiti di partecipazione, quali la maggiore età, cittadinanza italiana, europea, o l'essere in regola con le norme in materia di immigrazione per i cittadini di Stati extra Unione europea, il godimento dei diritti civili, il non aver subito un determinato tipo di condanne, il conseguimento della laurea triennale e le certificazioni delle lingue straniere.

All'articolo 7 è prevista l'organizzazione di corsi di formazione della durata complessiva di 650 ore da parte delle regioni, destinati alle guide turistiche che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, che consentono alle guide di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale.

L'articolo 8 dispone l'attribuzione di uno specifico codice ATECO alla professione di guida turistica da parte dell'Istituto nazio-

nale di statistica (ISTAT), l'articolo 9 riconosce alle guide turistiche munite di tesserino il diritto di ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati, mentre l'articolo 10 ribadisce, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, il principio della proporzionalità del compenso per le prestazioni professionali delle guide turistiche alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

All'articolo 11 si prevede il divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica nei casi non consentiti dalla presente legge, così come si prevede il divieto, per chi non sia in possesso del titolo di guida turistica, di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica, pena una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

L'articolo 12 abroga le disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e prevede la possibilità per le guide turistiche già abilitate di fare domanda di iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con il rilascio del relativo tesserino di riconoscimento.

All'articolo 13 si introduce la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni di cui alla presente legge e l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone, altresì, i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

### Art. 2.

#### *(Definizione e oggetto della professione)*

1. È definito « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etnoantropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

*a)* evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etnoantropologici, paesaggistici e naturali;

*b)* valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

*c)* garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

*a)* per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

*b)* per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

## Art. 3.

*(Professione di guida turistica)*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

## Art. 4.

*(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)*

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

*a)* su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

*b)* in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea, in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera *a)*,

il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera *b*), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera *b*), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

#### Art. 5.

##### *(Elenco nazionale)*

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

*a*) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

*b*) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

## Art. 6.

### *(Esame di idoneità)*

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

*(Corsi di formazione e specializzazioni)*

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico destinati alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.

Art. 8.

*(Codice ATECO)*

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

*(Ingresso gratuito)*

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'ar-

articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 10.

*(Compensi professionali)*

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

*(Divieti e sanzioni)*

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

*(Abrogazioni e disposizioni transitorie)*

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.